

CITTÀ DI LODI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E GENITORI CON UN FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A DUE ANNI.
MODALITA' DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. DEFINIZIONI

Articolo 3. SPECIFICHE CONTRASSEGNO

Articolo 4. CATEGORIE DI SOGGETTI

Articolo 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Articolo 6. SANZIONI

Articolo 7. NORME FINALI

ARTICOLO 1- FINALITA'

Il presente Regolamento delinea le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta negli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, istituiti ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada.

Il presente Regolamento si applica alle aree di sosta individuate con appositi provvedimenti viabilistici. Le aree di sosta riservate sono delimitate da una segnaletica orizzontale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

La dimensione minima dell'area di sosta resta regolata dal Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, salve successive e modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto.
- genitori con un bambino di età non superiore a due anni, il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità.
- “permesso rosa”, contrassegno secondo il modello meglio individuato nell'allegato 2).

ARTICOLO 3 – SPECIFICHE CONTRASSEGNO

Il contrassegno è personale e non è cedibile. Alla sua scadenza deve essere riconsegnato al Comune di Lodi.

Le scadenze riportate possono essere:

- Il 30° giorno successivo alla data presunta del parto in caso di richiesta presentata da donna in stato di gravidanza;
- La data di compimento del 2° anno di età in caso di domanda presentata da genitore con figli di età inferiore a due anni.

E' vietato l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE DI SOGGETTI

Possono sostare nelle aree riservate ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo contrassegno ai sensi della normativa vigente.

Il rilascio del contrassegno avviene in seguito alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Lodi
- b) essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure avere un figlio di età inferiore a due anni.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo parte integrante nel presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.

Le domande di cui al presente articolo devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Lodi.

Si demanda al Dirigente competente l'organizzazione operativa del rilascio dei permessi.

ARTICOLO 6 – SANZIONI

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Le violazioni alle norme sull'utilizzo degli stalli riservati sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Durante la sosta sugli stalli riservati, il contrassegno deve essere esposto all'interno del veicolo in modo ben visibile.

La mancata esposizione del contrassegno comporta l'applicazione di una sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

L'uso improprio del contrassegno comporta la revoca dello stesso; l'organo di polizia stradale che accerta la inosservanza procederà al ritiro dello stesso ed all'invio al Comune di Lodi.

ARTICOLO 7 - NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata l'immediata eseguibilità della deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.